



LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE

Numero 03 – 23 Aprile 2018

**AGGIORNARSI IN
MATERIA DI
PERSONALE NON È
MAI STATO COSÌ
FACILE**

Il Centro di competenza ANCI FVG presenta la sua newsletter periodica sulle novità in materia di personale.

Uno strumento che renderà semplice e piacevole capire cosa sta cambiando nella normativa di settore.

Buona lettura!



LE PRINCIPALI NOVITA' DI APRILE MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 4 L.R. 32/2017

Art. 20 della L.R. 18/2016

L'art. 20 della L.R. 18/2016 prevede che la copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene mediante le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza;
- b) mobilità di Comparto;
- c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa:
 - 1) mobilità intercompartimentale;
 - 2) procedure selettive [...], o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, [...] o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

Procedura neutra

La mobilità esterna all'interno del Comparto Unico è una procedura c.d. "neutra" e come tale l'assunzione che ne consegue non può essere considerata né nel tetto delle cessazioni e neppure in quello delle assunzioni.

Allo stesso modo è considerata neutra anche la procedura di mobilità esterna intercompartimentale di un dipendente a tempo indeterminato con contratto di lavoro di diritto privato presso una Pubblica Amministrazione ex art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, purché questa Amministrazione sia soggetta a limitazioni in materia di assunzioni (a

LA NEWSLETTER DEL CENTRO DI COMPETENZA PERSONALE ANCI FVG

mero titolo esemplificativo e non esaustivo Comparto nazionale Regioni – Autonomie Locali; Comparto Ministeri; Comparto Agenzia Fiscali; Comparto Università; ecc...).



A.N.C.I.
FRIULI V.G.

Precisazioni della Direzione Generale della Regione

La stessa Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale ha infatti precisato che la mobilità intercompartimentale in entrata si configura in termini di neutralità di spesa solo se si svolge tra Amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Viceversa, la mobilità non è neutra e va considerata alla stregua di un'assunzione quando l'Amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali e lo è, invece, l'amministrazione cedente.


L.R. n. 44/2017 art. 10 comma 22

Si sottolinea come la L.R. n. 44/2017 art. 10 comma 22 introduce una disposizione importante a tale riguardo disponendo che – in via di interpretazione autentica dell'art. 10 comma 5 L.R. 12/2009 e dell'art. 56 commi 19 e 20 L.R. 18/2016 - l'acquisizione del personale mediante la mobilità intercompartimentale da enti del Servizio sanitario regionale è considerata in regime di neutralità finanziaria. Prima di questa disposizione, invece, comportava utilizzo di spazio assunzionale.

Terza forma di stabilità esterna

Tuttavia, è opportuno porre una particolare attenzione a quella che potremmo definire una terza forma di mobilità esterna e precisamente quella disciplinata dall'art. 4 della L.R. 32 del 22.9.2017 con riferimento al personale regionale messo a disposizione della Società Friuli Strade spa. Il comma 4 del citato articolo dispone che questo personale – con decorrenza 1.1.2018 – può partecipare per tutta la durata del periodo della messa a disposizione, alle procedure di mobilità attivate dagli enti locali del Comparto Unico del Pubblico impiego regionale o locale o a procedure intercompartimentali; nel caso di enti locali del Comparto unico l'acquisizione di detto personale mediante mobilità avviene a valere sui budget assunzionali previsti dalla vigente normativa e non è richiesto il nulla osta; il trasferimento del personale non può avvenire prima che siano decorsi centoventi giorni dalla comunicazione dell'amministrazione ricevente, fatto salvo diverso accordo tra Amministrazione regionale e l'amministrazione di destinazione, sentita la società.

“Tale precisazione impone la necessità di definire con maggiore attenzione i bandi di mobilità esterna di comparto nel caso in cui l'Amministrazione di destinazione non abbia spazio assunzionale da utilizzare per le assunzioni di nuovo personale o che comunque lo abbia destinato per figure diverse”



ART. 17 DELLA L.R. 18/2016

[Leggi qui il richiamo
all'articolo.](#)

Si richiama in questa sede – per completezza - anche quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 18/2016 sopra citata, dispositivo normativo che prevede come il “fabbisogno occupazionale dell'Ufficio unico è soddisfatto mediante personale appartenente al ruolo unico regionale, nonché personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità, dalle altre amministrazioni del Comparto unico con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza; in caso di trasferimento per mobilità, il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2 è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Nel caso di specie gli Enti locali possono solo concordare la data della cessione del rapporto di lavoro.

DIRITTI DI ROGITO AI SEGRETARI: LA POSIZIONE DELLA SEZIONE PLENARIA CORTE DEI CONTI SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CHIUDE L'ANNOSA QUESTIONE

Diritti di rogito ai segretari comunali

Sembra essersi conclusa l'annosa diatriba relativa al riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e B, a seguito dell'introduzione dell'art. 10 comma 2 bis del D.lg. 90/2014, convertito dalla legge 11/2014 che così dispone:

“ Negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento spettante al comune ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3,4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8.6.1962 n.604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto della stipendio in godimento”.



La questione, che si trascina ormai dal 2015, anno di adozione della discussa deliberazione n. 21/SEZAUT/2015 QMIG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nel tempo si è arricchita del contributo fornito dalla giurisprudenza dei giudici del lavoro, il cui orientamento sembra ormai consolidatissimo in senso opposto rispetto a quanto statuito dai magistrati contabili.

Questione aperta

La norma sopra menzionata aveva aperto una questione in quanto non era chiaro se la stessa si applicasse a tutti i segretari operanti in enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale o, comunque, solamente ai segretari titolari in detti enti che non hanno qualifica dirigenziale (di fascia C).

Principio fissato dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti

La sezione delle Autonomie della Corte dei Conti aveva – con la citata deliberazione n.21 del 2015 – fissato il principio per cui i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C e questo in base ad un'interpretazione letterale delle norme, determinando così la sospensione dell'erogazione dei diritti di rogito a favore dei segretari che godono di un trattamento economico equiparato alla dirigenza, sia per effetto dell'appartenenza alle fasce A e B, sia per effetto del "galleggiamento" sull'indennità più alta di eventuali dirigenti presenti nell'Ente previsto dall'art. 41 del CCNL 2001. La posizione era stata confermata anche dalla Sezione di controllo friulana (del. 50/2016 e precedentemente Del 157/2015).

Tesi interpretative dei giudici del lavoro

A fronte dei rigetti espressi dagli enti rispetto all'istanza di liquidazione, molti segretari hanno ritenuto opportuno adire i competenti giudici del lavoro, i quali fin da subito si sono dimostrati compatti nel riconoscere le ragioni dei segretari: Tribunale di Busto Arsizio sentenza n.307/20106; Tribunale di Taranto sentenza n.3269/2016; Tribunale Brescia sentenza n.1486/2017 e n. 75/2017 e successiva Corte di Appello di Brescia n. 272/2017; Tribunale di Verona sentenza n. 23/2017; Tribunale di Monza sentenza n. 46/2017; da ultimo il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 77/2017 sino ad arrivare alla sentenza del Tribunale di Potenza n. 411/2017 che, confermando l'orientamento della deliberazione dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, aggiunge, quale elemento di novità assoluta, la condanna dell'ente al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria delle somme non corrisposte, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore del soggetto ricorrente.

LA NEWSLETTER DEL CENTRO DI COMPETENZA PERSONALE ANCI FVG



A.N.C.I.
FRIULI V.G.

La tesi interpretativa fatta propria dal giudice del lavoro individua due tipologie di eccezioni al riversamento integrale dei diritti nelle casse degli enti: una riferita ai rogiti effettuati dai Segretari negli enti privi di dirigenza, senza differenziazione di classe, e una (in ragione della dizione “e, comunque”) ai Segretari beneficiari di un trattamento non equiparabile a quello da dirigenti.

Anche in Friuli il giudice del lavoro si è espresso facendo propria l’interpretazione appena riferita: Tribunale di Pordenone sent. 77/2017 per il Comune di Spilimbergo, Tribunale di Pordenone sent. N.7/2017 per il Comune di San Giorgio della Richinvelda; tribunale di Udine sent. N. 215/2017 per i Comuni di Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato e Sauris.

Richiesta del Collegio contabile

A fronte della posizione restrittiva sui diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, negli enti privi di dirigenza, la Corte friulana ha preso atto della giurisprudenza civile ad oggi formatasi sulla questione che ha condannato al pagamento oltre che delle somme spettanti relative ai diritti, anche degli interessi e delle spese di giudizio con un pregiudizio aggiuntivo per le finanze comunali.

Per evitare di corrispondere queste risorse aggiuntive, il Collegio contabile ha rimesso la questione di massima alla Sezione Plenaria chiedendo “Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito ai Segretari comunali di fascia A e B operativi in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del Segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento dei predetti emolumenti”.

Deliberazione n. 15 del 19 marzo 2018

Con deliberazione n. 15 del 19 marzo 2018 la Sezione Plenaria della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia dispone che i diritti di rogito possono essere riconosciuti, nella misura indicata nella norma, senza preclusione di fascia di appartenenza, ai Segretari comunali operanti in enti privi di dirigenti del Friuli Venezia Giulia sulla base della domanda del Segretario.

Disposizioni della Corte dei Conti

La Corte sottolinea in primis che i giudici del lavoro hanno condannato gli enti – oltre che al pagamento degli interessi e rivalutazione – anche alle spese di giudizio, determinando una situazione di pregiudizio che appare contrastante con le istanze di tutela della situazione finanziaria degli Enti. Inoltre, mette in opportuna evidenza il fatto che il protrarsi del mantenimento in un fondo rischi delle somme prudentemente accantonate dagli Enti a fronte di un’eventuale soccombenza in giudizio, determina un’ulteriore criticità sotto il profilo del perdurare di una situazione di incertezza sulla destinazione delle somme impiegabili.



CENTRO DI COMPETENZA PERSONALE ANCI FVG

Il gruppo tecnico formato da dipendenti degli EELL della Regione con comprovata esperienza che forniscono **gratuitamente consulenza e supporto tecnico ai loro colleghi degli Enti associati ANCI FVG.**

Conclude richiamando quella che è la volontà espressa dal legislatore nei lavori preparatori nei quali si precisa che i diritti di rogito sono esclusi per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti i dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametriche a quelle dei dirigenti stessi (c.d. posizione di galleggiamento art. 41 CCNL 2001) e devono essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti; negli enti privi di dirigenti la quota di diritti di rogito appare finalizzata a ristorare il Segretario del minor importo dell'indennità di posizione, senza preclusioni correlate al trattamento tabellare in godimento.

Hai un quesito o un dubbio in tema di personale?

Scrivi a: compa.fvg.it/centricompetenza

personale@compa.fvg.it